



01

Imprese e istituzioni

Covid-19: si ampliano gli interventi sul mercato elettrico

I recenti interventi ARERA consentono di spostare a monte della filiera parte degli effetti della morosità, e permettono di socializzare, sempre in parte, i costi di sbilanciamento: un aiuto per i fornitori a tutela della pluralità di operatori e della garanzia delle forniture.

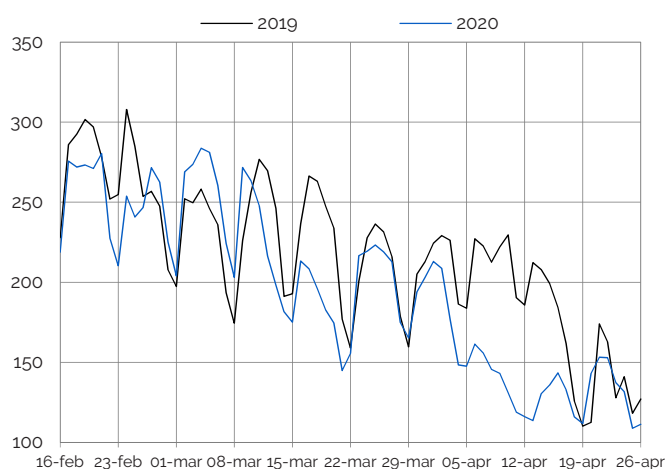
PROROGHE IN LINEA CON GLI INTERVENTI DEL GOVERNO

Il protrarsi dell'epidemia da coronavirus in Italia ha portato il Governo a posticipare al 3 maggio il termine dell'attuale stato di *lockdown* ([DPCM 10 aprile 2020](#)), in cui sono sospese le attività produttive non essenziali e sono limitati al minimo gli spostamenti delle persone, con forti conseguenze sui consumi di energia elettrica e gas (**Figure 1 e 2**). In linea con questi interventi anche ARERA ha prorogato la sospensione dei distacchi per morosità per il periodo dal 10 marzo al 3 maggio ([124/2020/R/com](#)) per tutelare le fasce della popolazione con maggiori difficoltà economiche assicurando la continuità della fornitura.

I beneficiari di questa misura sono per l'energia elettrica i clienti connessi alla rete in bassa tensione e per il gas tutti i punti di riconsegna con consumo annuo inferiore a 200 mila metri cubi. Per l'acqua invece sono incluse tutte le tipologie di utenza domestica e non domestica. Dunque tutte le forniture di energia elettrica, gas e acqua che sono state limitate o disattivate a partire dal 10 marzo, dovranno essere rialimentate. Il fornitore solo dopo il 3 maggio avrà la possibilità di riattivare le procedure di sospensione e predisporre nuovamente la messa in mora del cliente finale. Le bollette dei clienti morosi non sono così cancellate ma solo temporaneamente sospese e terminato il suddetto periodo i clienti dovranno procedere al pagamento per evitare la disalimentazione delle forniture. La sospensione della procedura è prevista anche per quelle avviate prima del 10 marzo e i relativi fornitori sono tenuti a inviare nuovamente la comunicazione di messa in mora successivamente al 3 maggio. Anche la disalimentazione dei clienti

FIGURA 1. CONSUMO TOTALE GAS (Mcm)

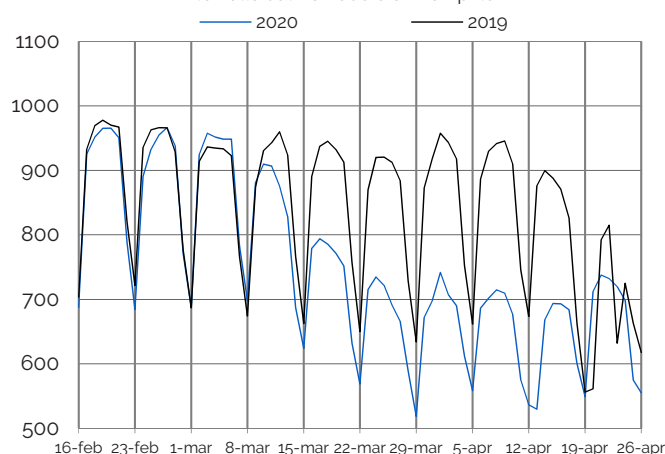
Intervallo dati 16 Febbraio - 26 Aprile



Fonte: Snam

FIGURA 2. ENERGIA ELETTRICA: DOMANDA ITALIA (GWh)

Intervallo dati 16 Febbraio - 26 Aprile



Fonte: rielaborazione dati Terna (GWh)

già morosi prima del 10 marzo che si trovano nel servizio di default del gas è sospesa e rimandata. Si tratta di una sospensione di quasi due mesi che potrebbe avere un forte impatto sulla liquidità dei fornitori che invece si trovano costretti a pagare i

costi per garantire la fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Alcuni operatori hanno infatti espresso preoccupazioni in merito ai rischi di liquidità in seguito alla crescita degli insoluti e per il calo dei ricavi dovuto ai consumi inferiori nel periodo di lockdown. Un altro dato fortemente preoccupante per i fornitori riguarda l'aumento delle richieste di rateizzazione delle bollette che arrivano da clienti domestici e che in genere prevedono un rientro in sei mesi. Se tali piani di rateizzazione non venissero rispettati si aprirebbero ulteriori crediti per i fornitori.

Per gestire l'emergenza è stato stanziato un fondo di 1.5 miliardi di euro presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Sebbene non sia ancora definito come questo fondo verrà utilizzato, i fornitori temono che possa essere indirizzato in misura maggiore alla riduzione degli oneri in bolletta piuttosto che a sostenere direttamente gli operatori. La situazione potrebbe inoltre aggravarsi per il prolungamento delle misure in atto e dal conseguente rischio di una più vasta platea di soggetti in difficoltà economiche.

DAL FORNITORE AL DISTRIBUTORE: RISCHI PER TUTTA LA FILIERA

Il divieto di attivare le procedure di sospensione può comportare effetti problematici per i fornitori che in questo modo non dispongono del principale strumento di tutela del proprio credito e di pressione nei confronti dei clienti finali. Il mancato pagamento delle bollette dei clienti finali può rappresentare il rischio di non essere in grado di pagare i fornitori, ossia le controparti dei contratti necessarie per garantire l'esecuzione fisica delle proprie forniture alla clientela finale (contratto trasporto energia elettrica e contratto distribuzione gas).

In questo contesto, a inizio aprile ARERA è intervenuta sospendendo le procedure di inadempimento per il mese di aprile attivabili dai distributori in caso di mancato pagamento da parte dei fornitori ([116/2020/R/com](#)). Il mancato pagamento dei fornitori è giustificato solamente in relazione ai possibili mancati incassi di quei clienti finali che beneficiano della sospensione della messa in mora.

Data la difficoltà per i distributori di individuare la quota degli importi relativa ai soli clienti finali che hanno effettivamente maturato una morosità all'interno di tutti i punti di prelievo e di riconsegna sottostanti ai loro contratti, ARERA ha ritenuto opportuno utilizzare dei criteri che facciano riferimento a una quota percentuale degli importi fatturati dall'impresa distributrice. La sospensione non è quindi attivabile solo nel caso in cui il fornitore abbia già pagato al distributore almeno il 70% del totale degli importi dovuti con riferimento al settore elettrico e l'80% al settore gas.

Il mancato pagamento delle bollette può riflettersi sugli obblighi dei distributori di versare gli oneri generali di sistema, fatturati agli stessi fornitori, alla CSEA e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), generando così difficoltà lungo tutta la filiera del settore energetico. Per calmierare questo rischio ARERA ha prima ribadito che la mancata attivazione delle procedure di inadempimento non comporta la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse dai distributori ai fornitori e ha poi attivato un meccanismo di tutela per i distributori. Questi ultimi potranno infatti corrispondere alla CSEA e al GSE una quota di quanto effettivamente riscosso dai fornitori entro un limite minimo, pari all'80% per i punti di prelievo in bassa tensione del settore elettrico e al 90% per il settore del gas, in modo da garantire il proseguimento delle attività finanziate dagli oneri generali di sistema. La differenza tra le due percentuali è dovuta al peso maggiore che hanno gli oneri di sistema nel settore elettrico.

La nuova impostazione definita da ARERA consente di ripartire maggiormente lungo tutta la filiera il peso dei mancati pagamenti da parte dei clienti finali che beneficiano della sospensione della messa in mora.

In termini percentuali la CSEA e il GSE potrebbero non vedersi pagati il 20% degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e il 10% in quello del gas. Mentre sui distributori, in seguito ai livelli minimi di pagamento imposti ai fornitori, ricadrebbe il 10% del rischio in entrambi i settori.

RIVISTE LE REGOLE PER I PREZZI DI SBILANCIAMENTO

Il *lockdown* imposto dal Governo a quasi la metà delle imprese italiane ha fatto precipitare i consumi di energia elettrica, impattando in modo significativo anche sul valore dell'energia fissato sul Mercato del Giorno Prima (MGP), che si è ridotto vertiginosamente per l'effetto congiunto della bassa domanda e del valore della *commodity* gas. Al contrario, la necessità di far fronte alla crescente volatilità e mantenere in sicurezza il sistema in questa situazione di forte incertezza ha ampliato la necessità di Terna di ricorrere al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) e al Mercato del Bilanciamento (MB), in cui si è assistito a una evidente crescita dei volumi movimentati e alla divaricazione dei prezzi dei servizi rispetto a quelli del giorno prima, con conseguente impatto sugli oneri di sistema.

Soprattutto nella prima fase di *lockdown*, gli sbilanciamenti dei fornitori sono cresciuti sensibilmente a causa della difficoltà di effettuare previsioni di consumo corrette dei loro clienti: i fornitori si sono dunque trovati a sostenere dei costi di sbilanciamento molto alti, dovuti alla crescita dei volumi e dei prezzi di sbilanciamento, rapportati a dei consumi in rapida diminuzione.

A impattare in modo rilevante sugli oneri di sbilanciamento dei fornitori, oltre ai crescenti volumi sbilanciati, sono due aspetti dell'attuale regolazione economica degli sbilanciamenti. In primo luogo, i prezzi di sbilanciamento sono determinati sulla base dei prezzi delle offerte accettate da Terna sul MB, nella fase di tempo reale, in cui gli operatori in prelievo attualmente non partecipano, alla pari degli altri non abilitati (come gli operatori che gestiscono rinnovabili non programmabili): pertanto, i fornitori risultano completamente passivi rispetto alla formazione dei prezzi di sbilanciamento, a differenza degli operatori abilitati (i produttori programmabili), che, partecipando al MB, fissano i prezzi di offerta sul mercato, utilizzati per la valorizzazione degli sbilanciamenti. In secondo luogo, per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento, vengono considerate (per

carenza informativa) tutte le offerte accettate da Terna sul MB, senza distinguere la finalità per cui l'offerta è accettata: rientrano quindi nel calcolo anche offerte accettate per movimentazioni effettuate da Terna in tempo reale, ma che non sono strettamente connesse alla compensazione degli sbilanciamenti, e che possono raggiungere spread molto alti rispetto al MGP.

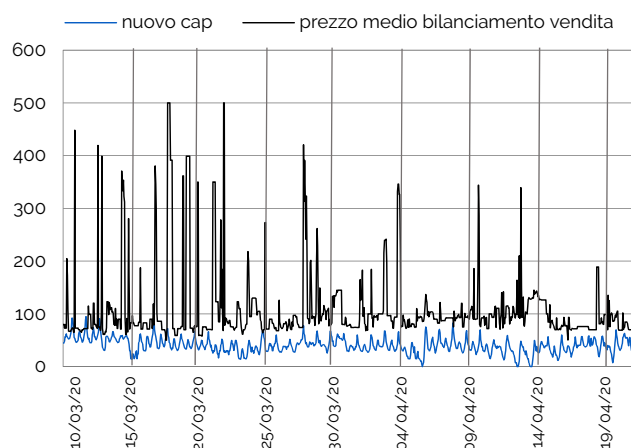
Ciò risulta quindi distorsivo rispetto al "valore temporale, spaziale, merceologico dell'energia in tempo reale", che secondo l'Autorità è il principio che dovrebbe regolare una corretta valorizzazione degli sbilanciamenti.

ARERA è quindi intervenuta a tutela dei fornitori nel tentativo di contenere i costi fissando un tetto massimo e minimo ai prezzi di sbilanciamento ([121/2020/R/eel](#)), contenendo gli oneri a carico dei fornitori anche in presenza di volumi di sbilanciamento elevanti.

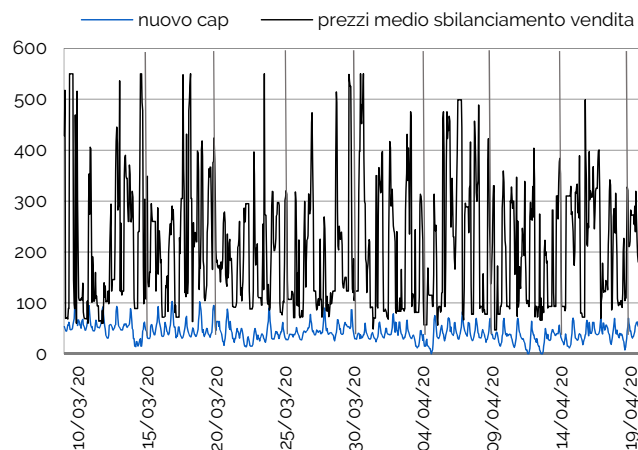
L'alternativa di porre una franchigia sui volumi è stata esclusa per la sua difficoltà di implementazione in tempi molto stretti e per evitare di deresponsabilizzare i fornitori nella formulazione delle loro previsioni di consumo.

Il *cap* ai prezzi degli sbilanciamenti è stato fissato pari al massimo tra 1.5 volte il prezzo del MGP e il costo variabile di un ciclo aperto a gas, stimato nel mese di marzo a 61 €/MWh.

Le due grandezze dovrebbero risultare mediamente equivalenti, in quanto 1.5 rappresenta il rapporto tra l'efficienza media di un ciclo combinato che fissa il prezzo marginale sul MGP e l'efficienza del ciclo aperto, considerato come impianto di punta. Il *floor* è invece fissato pari alla metà del prezzo in uscita da MGP. Per non creare disuguaglianze, questa misura viene applicata a tutti gli operatori soggetti alla regola di *single pricing* per gli sbilanciamenti, vale a dire tutti gli operatori non abilitati al MSD, includendo quindi anche i produttori rinnovabili non programmabili. Anche i produttori rinnovabili che hanno scelto di partecipare al regime perequativo di regolazione degli sbilanciamenti, beneficeranno degli stessi limiti di prezzo validi per il *single pricing*. Nessuna variazione è stata invece prevista per gli operatori soggetti alla regola di *dual pricing*.

FIGURA 3. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA CORTA- NORD (€/MWh)

Fonte: elaborazioni REF-E su dati Terna e GME

FIGURA 4. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA CORTA SUD (€/MWh)

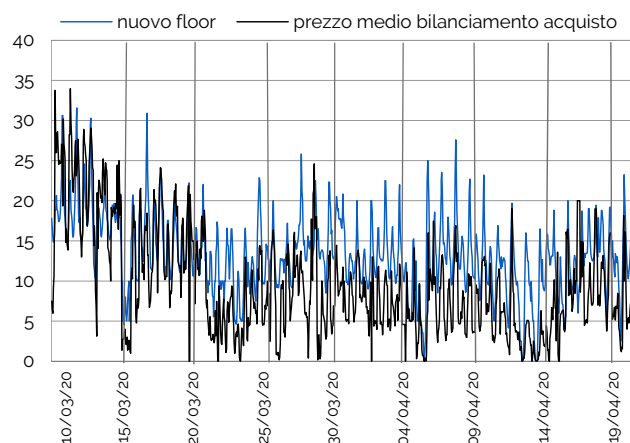
Fonte: elaborazioni REF-E su dati Terna e GME

In entrambe le macrozone Nord e Sud, i prezzi di sbilanciamento in caso di macrozona "corta" per le unità non abilitate (pari al prezzo medio ponderato delle offerte accettate in vendita sul MB, nell'ora e nella macrozona di riferimento) risultano molto più elevati rispetto al nuovo *cap*, con punte fino a 500 €/MWh (**Figure 3 e 4**).

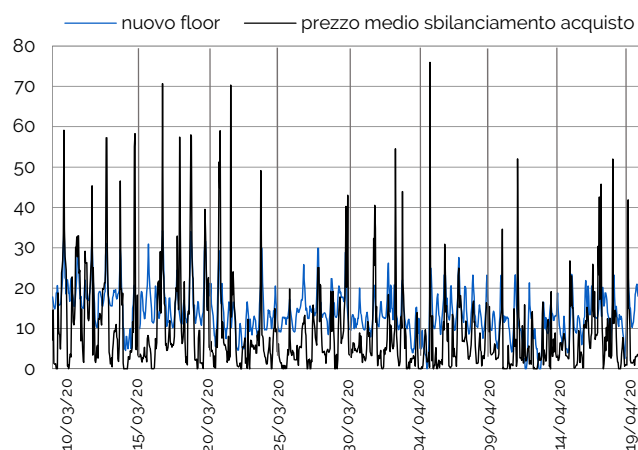
Nella macrozona Nord, si sono verificati picchi dei prezzi di bilanciamento soprattutto nel primo periodo di *lockdown*, in cui la previsione dei consumi era molto incerta, mentre i prezzi si sono poi stabilizzati a partire dai primi giorni di aprile. Invece nella macrozona Sud i prezzi di bilanciamento continuano tuttora a presentare picchi molto elevati rispetto ai prezzi del MGP.

I prezzi di sbilanciamento in caso di macrozona "lunga" per le unità non abilitate (pari al prezzo medio ponderato delle offerte accettate in acquisto sul MB, nell'ora e nella macrozona di riferimento) risultano invece più vicini al nuovo *floor*, in quanto l'assenza di prezzi negativi sul mercato costituiva già un *floor* ai prezzi del bilanciamento (**Figure 5 e 6**).

Ci si può attendere, quindi, un aumento della componente *uplift* relativamente al periodo in cui saranno in vigore tali limiti di prezzo, in quanto la differenza tra i costi sostenuti da Terna per il bilanciamento e gli oneri di sbilanciamento pagati dagli operatori, contenuti dai nuovi *cap* e *floor*,

FIGURA 5. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA LUNGA NORD (€/MWh)

Fonte: elaborazioni REF-E su dati Terna e GME

FIGURA 6. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA LUNGA SUD (€/MWh)

Fonte: elaborazioni REF-E su dati Terna e GME

sarà socializzata nella componente della bolletta relativa all'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento.

I valori massimi e minimi fissati da ARERA verranno applicati retroattivamente a partire dal 10 marzo e fino almeno al 30 giugno, anche se il termine è suscettibile di successive revisioni, in quanto sarà necessario gestire il rischio anche nella fase in cui i consumi torneranno a crescere nuovamente e che sarà nuovamente caratterizzata da un'incertezza elevata.

La proposta ARERA è tuttavia di mantenere questa regola senza scadenza fino all'approvazione della nuova riforma degli sbilanciamenti, che ridefinisca il prezzo di sbilanciamento secondo i criteri di "valore temporale, spaziale e merceologico" alla base della disciplina. In merito a quest'ultimo punto ARERA ha riconosciuto la possibilità per tutti i soggetti interessati di presentare proposte e osservazioni finalizzate ad adeguare tale decisione al futuro contesto in cui si troverà il mercato elettrico.